

Credito Cooperativo di Paliano s.c.a.r.l.

*

Confidi PMI Frosinone Soc. Coop.

« Convenzione »

Paliano
Ph

2011

CONVENZIONE

Con la seguente scrittura privata da valere nel miglior modo di ragione e di legge,

tra

il Credito Cooperativo C.R.A. di Paliano s.c.a.r.l., con sede legale in Paliano, V.le Umberto I,53 iscritta al n. 2865 del R.E.A. di Frosinone, codice fiscale n.00134660604, che di seguito per brevità sarà chiamata "Banca", in persona del Vicepresidente del C.d.A. Sig. Capitani Giulio nato a Paliano (Fr) il 07.03.56 che sostituisce nelle funzioni il Presidente del C.d.A. mancante, ex art. 40 dello Statuto Sociale

e

la Confidi PMI FROSINONE Soc. Coop. per Azioni, con sede Legale in Frosinone, Via Mastruccia 12/14, partita iva 00302650601, rappresentata dal Presidente Sig. Mancini Stefano, nato a Sora il 01.01.1965, residente a Monte San Giovanni Campano in via Porrino, 89,

- che per brevità le parti verranno di seguito rispettivamente denominate "Banca" e "Cooperativa";
- che la presente scrittura privata nasce dall'intento di valorizzare l'operatività della Cooperativa agevolando, mediante la prestazione di idonea garanzia alla Banca, l'accesso al Credito convenzionato, da parte delle Imprese associate, ubicate nella regione Lazio;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1- Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di regolamentare la concessione di facilitazioni creditizie da parte della Banca alle imprese associate alla Cooperativa, assistite dalla garanzia della Cooperativa stessa. Per lo svolgimento di tale attività la Banca metterà a disposizione i necessari mezzi finanziari tramite le linee di credito meglio descritte nell'allegato "A".

Art. 2- Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa dichiara di prestare sin da ora, con l'intero suo patrimonio, garanzia solidale a fronte delle linee di credito che dalla Banca saranno concessi in base agli accordi previsti dalla presente convenzione. Inoltre, la Cooperativa si impegna a tenere depositate proprie disponibilità finanziarie presso la Banca, in un conto fruttifero, alle più favorevoli condizioni in uso presso l'Istituto medesimo, intestato alla Cooperativa e denominato "Fondo Rischi" alimentato dai contributi dei Soci e da eventuali Enti pubblici



Le disponibilità del Fondo Rischi potranno essere investite, a richiesta della Cooperativa e d'intesa con la Banca, in Certificati di Deposito della Banca e/o Titoli di Stato o similari; di detti valori, parimenti a quanto specificato per il conto denominato Fondo Rischi, potrà disporre esclusivamente la Banca per la copertura di eventuali insolvenze che dovessero verificarsi.

Art. 3 - Moltiplicatore

La Banca destinerà una somma pari a 20 volte la disponibilità di cui al precedente art.2 alla concessione, a suo insindacabile giudizio, di affidamenti e finanziamenti proposti dalla Cooperativa a favore delle imprese associate. Resta comunque inteso che la Cooperativa dovrà integrare l'ammontare dei valori costituiti in garanzia onde mantenere inalterato il rapporto con gli affidamenti concessi.

Art. 4 – Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento saranno presentate alla Cooperativa dalle imprese associate. La Cooperativa inoltrerà alla Banca le domande ritenute meritevoli - corredate della documentazione richiesta e necessaria per l'istruttoria - munite della dichiarazione del suo Presidente attestante il rilascio della garanzia ai sensi della presente convenzione.

La Banca, che si riserva di decidere autonomamente sulla accettabilità o meno delle domande di finanziamento, verificherà preventivamente se l'ammontare del rapporto del fondo rischi con gli affidamenti richiesti è capiente; in caso positivo, curerà l'istruttoria necessaria per la concessione dei prestiti in conformità alle proprie norme e regolamenti interni - nonché alle vigenti disposizioni dell'Organo di Vigilanza - e farà conoscere alla Cooperativa, in breve tempo, l'esito dell'istruttoria.

Art. 5 – Line di credito

Ogni Associato alla Cooperativa potrà beneficiare, per far fronte alle necessità finanziarie d'esercizio e per eventuali investimenti, tramite le linee di credito le cui caratteristiche e condizioni sono riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della Convenzione.

Art. 6 - Garanzia

La Cooperativa si assume un rischio del 50% per ogni insolvenza relativa agli affidamenti concessi ai sensi della presente Convenzione.

Art. 7 – Commissioni e varie

La Banca si rende disponibile, all'atto del perfezionamento degli affidamenti concessi e previa specifica autorizzazione degli Associati, a trattenere gli importi indicati – per quote sociali, commissioni ed altro - accreditandoli alla Cooperativa in base alle modalità specificate nella disposizione che dovrà sempre accompagnare la pratica. La Cooperativa, in considerazione dei servizi resi ai propri associati, potrà inviare periodicamente alla Banca un elenco con l'indicazione degli importi da addebitare alle singole imprese, della causale e del numero di conto corrente su cui far transitare le operazioni. La Banca avrà cura di procedere ad effettuare gli addebiti - previa verifica della presenza di specifica autorizzazione rilasciata dall'Associato e della sufficiente



disponibilità finanziaria del conto - e di riconoscere gli importi relativi alla Cooperativa nelle modalità stabilite.

Art. 8 - Rischi

La Banca, in caso di inadempimento dell'impresa affidata o qualora quest'ultima risulti oggetto di protesti o atti esecutivi di terzi o sia avviata una procedura concorsuale, ovvero proposta una cessione di beni ai creditori, un concordato stragiudiziale, una moratoria o altre analoghe forme, avrà diritto - entro 15 giorni dalla intimazione di pagamento del proprio credito rivolta all'affidato e per conoscenza alla Cooperativa - di prelevare l'importo dovuto dal Fondo di cui al precedente art.2.

La Banca avrà, infatti, diritto di prelevare una somma pari alla percentuale del rischio assunto dalla Cooperativa, calcolata sull'ammontare dovuto e sugli ulteriori interessi maturati (interessi maturati sulla quota a carico della Cooperativa nel periodo intercorrente tra la data della intimazione di pagamento e quella in cui la Banca si rivale effettivamente sulle somme e/o titoli della Cooperativa stessa, al tasso previsto dalla convenzione in essere) e, per quanto possa occorrere, anche in deroga al disposto di cui all'art.1957 del Codice Civile.

Prelevata la somma di cui sopra, ne sarà data comunicazione alla Cooperativa contestualmente al rilascio di idoneo atto di surroga ai sensi e per gli effetti degli articoli 1949-1950 del Codice Civile, restando a carico della stessa Cooperativa tutte le azioni per il recupero delle somme pagate. Resta comunque impregiudicato il diritto della Banca ad agire legalmente per il recupero del credito sia con azione legale verso l'impresa finanziata ed anche verso i suoi garanti, nonché nei confronti della Cooperativa, qualora i fondi di cui all'art.2 fossero insufficienti.

Qualora, infatti, il suddetto Fondo non fosse sufficiente a coprire la somma di pertinenza della Banca, questa ne darà comunicazione scritta alla Cooperativa la quale dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, all'integrazione dell'importo in difetto ed alla ricostituzione del Fondo di garanzia entro il termine massimo di tre mesi. Trascorso tale periodo, ferma restando la garanzia della Cooperativa fino al completo buon fine di tutte le operazioni in essere, la Banca avrà diritto a risolvere la convenzione.

Analogha procedura sarà seguita nel caso in cui le disponibilità depositate dalla Cooperativa ai sensi dell'art.2 non siano più sufficienti a coprire il rapporto tra la consistenza del Fondo e l'ammontare dei prestiti concessi dalla Banca.

Nelle more della ricostituzione del rapporto previsto tra il totale dei prestiti concedibili e l'ammontare del Fondo Rischi, qualunque richiesta nel frattempo pervenuta o in essere resterà sospesa.

Art. 9 – Rinuncia alla preventiva escussione

La Cooperativa dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile; la Cooperativa rimane inoltre obbligata nei confronti della Banca anche in deroga al disposto dell'art.1957 del Codice Civile ed anche in caso di invalidità della obbligazione principale garantita, con rinuncia ad opporre eccezioni.

Art. 10 – Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza immediata e terminerà il 31 Dicembre 2011. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, da comunicarsi, tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata. La disdetta non avrà tuttavia effetto ai fini delle garanzie concesse, se non con l'estinzione di tutte le operazioni in essere.




Eventuali modifiche potranno essere apportate al testo della presente convenzione - e alle condizioni specificate negli allegati che ne fanno parte integrante - con semplice scambio di corrispondenza, senza che ciò implichi interruzione o disdetta della stessa. La Banca potrà recedere dalla presente convenzione in caso di modifiche statutarie apportate dalla Cooperativa e ritenute contrarie alle disposizioni della presente convenzione, nonché in caso di riduzione del Fondo di garanzia rispetto alla dovuta consistenza. In ogni caso la garanzia permarrà valida fino al completo buon fine di tutte le operazioni in essere.

Art. 11 - Normativa

Per quanto altro possa occorrere ai fini della applicazione della presente convenzione, si farà richiamo alla normativa interna della Banca e alle norme contenute negli statuti della Banca stessa e della Cooperativa e, all'occorrenza, alle norme del Codice Civile; si concorda, inoltre, che il Foro competente per la risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà quello di Frosinone.

Paliano

CREDITO COOPERATIVO DI PALIANO SCARL



Confidi PMI FROSINONE soc. coop.A

CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop.
Il Presidente del Consiglio di Gestione
Stefano MANCINI

